



CRITERI E MODALITA' PER L'ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI EROGATORI DI SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI

Aggiornamento approvato con delibera G.C. n. 48 del 17.03.2020

In applicazione della normativa vigente in materia, e precisamente:

- Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” artt. 6 e 11;
- D.P.C.M. 30 marzo 2001 Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328;
- D.P.R. 3 maggio 2001 “Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003” e s.m.i.;
- Piano Socio – Sanitario della Regione Lombardia;
- Legge Regionale 34/2004 che favorisce la definizione di un percorso verso un sistema di accreditamento dei servizi integrativi;
- Legge Regionale 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in Ambito sociale e sociosanitario”
- DGR 1353/2011 “Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del terzo settore nell’Ambito dei servizi alla persona e alla comunità”.

In ottemperanza a quanto disposto dal Piano di Zona 2002-2005 e dal Piano di Zona 2006-2008 del Distretto di Saronno, il Comune di Saronno – Ente capofila - adotta i seguenti criteri generali per l'accREDITAMENTO dei soggetti erogatori di servizi e prestazioni sociali, approvati dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 08/03/07 ed aggiornati dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 03/03/2020.

Art. 1 – Accreditamento

La normativa vigente in materia attribuisce, tra l'altro, ai Comuni la funzione di accreditamento dei soggetti pubblici e privati, profit e non profit, erogatori di servizi e prestazioni sociali.

Tale funzione si esplica mediante l'accertamento del possesso dei requisiti previsti nel successivo art. 3 e si conclude, di norma, con l'iscrizione all'Albo Territoriale dei soggetti accreditati del Distretto di Saronno.

L'accREDITAMENTO decorre dalla data del provvedimento di iscrizione all'Albo ed ha **validità triennale**, con possibilità di rinnovo ad insindacabile giudizio dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto, da definirsi prima della scadenza.

Art. 2 – Albo territoriale dei soggetti erogatori

L'Albo territoriale, istituito con apposito atto del Comune capofila del Distretto, è articolato in Sezioni, a loro volta suddivise in Tipologie di Servizi.

Le Sezioni corrispondono alle seguenti aree di specifiche attività:

- ❖ Anziani
- ❖ Disabilità
- ❖ Minori e Famiglia
- ❖ Salute mentale / Dipendenze
- ❖ Emarginazione-nuove povertà / Immigrazione / Nomadismo.

Art. 3 – Requisiti per l'accREDITAMENTO

I requisiti per l'accREDITAMENTO si suddividono essenzialmente in due categorie: **requisiti generali** e **requisiti specifici** comprovati, così determinati:

a) Requisiti generali per l'accreditamento:

- a.1. Assenza, da parte del rappresentante legale dell'Organizzazione, di condanne penali e di procedimenti penali in corso;
- a.2. Impiego di personale in possesso delle qualifiche professionali previste dalla normativa vigente;
- a.3. Iscrizione, ove previsto, agli Albi Regionali e Provinciali;
- a.4. Possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di impresa, ove previsto dalla legge;
- a.5. Rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza e assistenza;
- a.6. Puntuale applicazione del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

b) Requisiti specifici per l'accreditamento:

- b.1. Mission del Servizio, desumibile dal documento costitutivo;
- b.2. Carta dei Servizi con l'indicazione di:
 - tipologia delle prestazioni erogate;
 - modalità di collaborazione con gli Enti accreditanti per l'elaborazione e l'attivazione dei progetti e/o prestazioni;
 - modalità di erogazione del servizio;
 - condizioni per facilitare la valutazione da parte degli utenti e dei soggetti che li rappresentano;
- b.3. Esperienza di almeno un anno maturata nella tipologia di servizio per la quale si richiede l'accreditamento. L'esperienza è valutata anche se acquisita nella gestione di unità d'offerta accreditate dal Servizio sanitario (RSA – CDI – RSD – CDD).

Si riportano di seguito, per maggiore chiarezza, le tipologie di Servizio previste, a titolo esemplificativo, per ciascuna sezione dell'Albo territoriale:

<i>Sezioni</i>	<i>Tipologie di Servizio</i>
Anziani	Assistenza Domiciliare (SAD), Centro Diurno, Telesoccorso, Servizio pasti, Trasporti
Disabili	Assistenza Domiciliare (SADH), Assistenza Educativa domiciliare, Assistenza Educativa scolastica, Centri Socio Educativi (CSE), Servizio Inserimento Lavorativo (SIL), Servizio Formazione Autonomia (SFA), Comunità Alloggio, Servizio pasti, Trasporti
Minori e Famiglia	Assistenza Educativa domiciliare, Asili Nido, Comunità per Minori, Comunità madre-bambino, Centri di Aggregazione Giovanile, Centri Ricreativi Diurni, Centri di Pronto Intervento, Servizio Inserimento Lavorativo (SIL), Consulenze psico-sociali individuali e di gruppo, Trasporti
Salute Mentale / Dipendenze	Assistenza Domiciliare, Servizio Inserimento Lavorativo (SIL), Servizio pasti, Trasporti
Emarginazione-Nuove povertà Immigrazione / Nomadismo	Assistenza Domiciliare, Centri Diurni, Centri di pronta accoglienza, Strutture di ricovero notturno, Servizio Inserimento Lavorativo (SIL), Servizio pasti, Trasporti

- b.4. Relazione delle attività e bilancio dell'anno precedente alla richiesta di accreditamento comprovante l'esperienza maturata;

c) Autocertificazione coerente con le prestazioni erogate:

Il soggetto erogatore è tenuto a documentare, anche sotto forma di autocertificazione:

- il possesso dell'autorizzazione al funzionamento, per i Servizi per i quali è previsto, o di presentazione di CPE/SCIA/DIA;

- il possesso delle caratteristiche gestionali per i Servizi per i quali non è prevista l'autorizzazione al funzionamento;
- qualificazione ed esperienza professionale degli operatori coinvolti: la percentuale degli operatori in corso di qualificazione professionale non può superare il 10% degli addetti;
- piano di formazione previsto per le diverse figure professionali;
- identificazione delle figure di coordinamento tecnico ed amministrativo in possesso di adeguata competenza professionale;
- copertura assicurativa RC per operatori e utenti;
- sistema di valutazione adottato;
- l'eventuale possesso dell'accreditamento Regionale per i Servizi per i quali è previsto. Ricorrendo quest'ultima condizione l'accreditamento Distrettuale è automatico.

Art. 4 – Procedure a carico del soggetto richiedente

I soggetti erogatori faranno richiesta di accreditamento presso il Comune di Saronno Capofila del Distretto.

L'accreditamento viene disposto tramite atto formale a cura del Comune Capofila e avrà valore su tutto il Territorio Distrettuale.

I servizi/interventi accreditati presso altri Distretti potranno essere iscritti all'albo territoriale del Distretto di Saronno e fruibili dai cittadini ivi residenti sulla base delle necessità espresse dalla Comunità locale.

I soggetti erogatori in possesso dei requisiti di cui all' art. 3 **possono essere iscritti anche in più sezioni dell'Albo** di cui al precedente art. 2.

La procedura di accreditamento prende avvio dalla data di presentazione della domanda presso il Comune Capofila del Distretto, redatta su apposito modulo e corredata dalla documentazione richiesta, e si conclude con il provvedimento di iscrizione all'Albo Territoriale dei soggetti accreditati, curato dal Comune Capofila stesso.

La domanda si compone di una parte inerente i requisiti generali dell'Organizzazione e di una o più parti inerenti i requisiti specifici previsti per ciascun settore di attività.

Eventuali modifiche relative ai requisiti generali di cui all'art. 3 comma a) devono essere comunicate e documentate entro 30 giorni dalla variazione.

Art. 5 – Procedure a carico dell'Ente accreditante

Al Comune Capofila del Distretto, previa istruttoria da realizzare nei tempi e nei modi previsti dalle norme vigenti di trasparenza e partecipazione ai procedimenti amministrativi, compete:

- l'accertamento mediante provvedimento formale del possesso dei requisiti definiti dall'art. 3 comma a) e comma b);
- la comunicazione in ordine all'esito della procedura, mediante informativa del provvedimento assunto, al soggetto richiedente.

Art. 6 – Controlli / Decadenza

L'Ente accreditante si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle autocertificazioni rese dai Soggetti richiedenti l'accreditamento. Qualora dal predetto controllo emerga la non veridicità – anche parziale – del contenuto delle autocertificazioni, il Servizio sarà cancellato dai registri dell'Albo Territoriale dei soggetti accreditati.

Il provvedimento di accreditamento decade, inoltre, quando viene accertata la perdita di almeno uno dei requisiti generali di cui all'art.3 comma a).

Avverso il provvedimento di accertamento dei requisiti e il provvedimento di decadenza il soggetto interessato può ricorrere nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Art. 7 – Norma transitoria

I presenti criteri entrano in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

I servizi a diretta gestione comunale non sono tenuti alla procedura di accreditamento fino a diversa regolamentazione e sono possibili destinatari di voucher.